MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO
"MONSIGNOR ARRIGO "
C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006
MIM
Regione Siciliana
VIA GIUNTA MUNICIPALE- 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO
Tel.: 091/8996134 – e mail:paic825006@istruzione.it
***Sito web*:** www.icmontemaggiorebelsito.edu.it **– Pec** : paic825006@pec.istruzione.it

Circolare n.30

Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Ai Collaboratori e Responsabili di Plesso
Al DSGA
Sito web

OGGETTO: Decreto "Caivano" e Giustificazioni delle assenze

Il Decreto-legge n. 123/2023, noto come "Decreto Caivano", convertito nella legge n. 159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica.

L'art. 12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 297/1994, attribuendo al Dirigente scolastico il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione. Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando l'alunno non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In generale, la disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell'anno scolastico e quindi l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (per la secondaria di I grado). Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di tutti gli ordini di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento (C.M. MIUR n. 20 del 24 marzo 2011).

Con riferimento al primo ciclo e all'obbligo di istruzione, la disciplina delle assenze assume un valore ulteriore poiché incide direttamente sul rispetto del diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche , che **non possono essere accettate se cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico,** per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

In Sicilia, tuttavia, trova applicazione generalizzata la disciplina di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce che l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi solo per assenze superiori ai 10 giorni in qualunque ordine di scuola.

Pertanto, se il medico Curante /il Pediatra di Libera Scelta non volesse rilasciare certificato medico per la riammissione in classe di un alunno assente per malattia per un periodo inferiore a 10 giorni, i genitori potranno compilare il modulo allegato, che verrà accettato come giustificazione.

L'assenza inferiore a 10 giorni per motivi diversi dalla malattia continuerà ad essere giustificata a mezzo Registro Elettronico Argo e i Docenti vigileranno attentamente sul relativo adempimento.

Per le assenze superiori a 10 giorni per motivi familiari e/o personali (e dunque non di salute), il genitore dell'alunno/a potrà utilizzare il modulo allegato alla presente circolare per giustificare l'assenza del figlio.

L'autodichiarazione servirà a documentare l'assenza e a comportarne l'esclusione ai fini della validità dell'anno scolastico, ricorrendone i presupposti di legge (si ricorda che la questione della validità vale solo per la secondaria)

GIUSEPPA CONTI
03.10.2025
10:42:33 CEST

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente
Prof.ssa Giuseppa Conti*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate